

Il Legislatore fin dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2001, n. 123 ha teorizzato la costituzione di un "sistema informatico civile" per la digitalizzazione del processo civile. Il presente capitolo analizza le norme strettamente connesse al Processo Civile Telematico di cognizione.

Ripartite le fonti in tre diverse fasi meramente cronologiche (una fase iniziale a partire dal 2001, una fase intermedia tra il 2005 ed il 2012 ed infine la fase attuale dal 2012 ad oggi) si provvederà per quanto possibile a cristallizzare lo "stato dell'arte" in merito al Processo Civile Telematico.

SOMMARIO: 1. Primi accenni al Processo Civile Telematico - 2. La creazione del Processo Civile Telematico - 3. La fase di attuazione e l'attuale Processo Civile Telematico - 3.1 Il Decreto Legge 179/2012 - 3.2 Il provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia - 3.3 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - 3.4 La Legge 11 agosto 2014, n. 44 - 3.5 Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 - 3.6 Il DPCM del 13 novembre 2014 - 3.7 Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 e la Legge 6 agosto 2015, n. 132 - 3.8 Circolare del Ministero della Giustizia Direzione Generale del 23 ottobre 2015 - 3.9 Il Decreto del 28 dicembre 2015 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia - 3.10 Il Decreto del 19 gennaio 2016 del Ministero della Giustizia

Riferimenti normativi: L. 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. n. 123/2001; D.M. 14 ottobre 2004; D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; D.M. 15 ottobre 2012, n. 209; D.M. 3 aprile 2013, n. 48; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014; D.L. 24 giugno 2014, n. 90; L. 11 agosto 2014, n. 44; D.L. 27 giugno 2015, n. 83; L. 6 agosto 2015, n. 132; Circolare del Ministero della Giustizia Direzione Generale del 23 ottobre 2015; Decreto DGSIA 28 dicembre 2015; Decreto 19 gennaio 2016

1. Primi accenni al Processo Civile Telematico

1.1 Il fondamento normativo del Processo Civile Telematico (in seguito anche "PCT") si rinviene nella Legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. "Legge Bassanini")¹ dove il Legislatore ha per la prima volta normato l'utilizzo della tecnologia e degli strumenti informatici.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123²,

¹ L'art. 15, comma 2 della Legge Bassanini prevede che «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

² Denominato «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti» e pubblicato in G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale.

regolamento attuativo della Legge Bassanini, riprende in particolare quanto già disciplinato, se pure in forma embrionale, dal Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”) prevedendo la possibilità di utilizzare la firma digitale negli atti processuali³, nonché – in aggiunta – delineando un “sistema informatico civile” che funga da «sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia⁴ mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile». Con detto D.P.R. vengono introdotte nel sistema normativo, oltre al **fascicolo informatico** come parallelo (ed, in prospettiva, alternativo) al fascicolo cartaceo, le disposizioni normative relative alla trasmissione dei documenti, la produzione in giudizio di atti e documenti su supporto informatico, il deposito della procura alle liti e della nota di iscrizione a ruolo.

In particolare, appare fin dal principio come ad una funzione prettamente “veicolare” del processo telematico (ossia prodromica ad una migliore circolazione degli atti del processo tra le parti coinvolte) si accosti una funzione più “ordinatoria” ossia finalizzata alla «classificazione degli atti processuali e di organizzazione della loro gestione»⁵ e dunque volta ad ottimizzare le risorse della Giustizia, rendendo il sistema maggiormente efficiente, anche attraverso l’uso di dati statistici e di valutazione delle *performance* dello stesso.

1.2 A questo primo tentativo di digitalizzazione della Giustizia è seguito, con Decreto Ministeriale 14 ottobre 2004 (denominato “Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”) pubblicato nella G.U. n. 272 del 19 novembre 2004, un regolamento attuativo finalizzato ad assicurare concretamente l’applicazione del D.P.R. n. 123/2001.

In particolare detto decreto disciplina le modalità tecniche con cui il “gestore centrale”⁶ comunica concretamente con i “gestori locali”⁷ nonché

³ L’art. 4, comma 1 D.P.R. 123/2001 prevede che «tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento».

⁴ Per “dominio giustizia” si intendono (complessivamente) tutte le risorse *hardware* e *software* idonee a permettere un uso attivo da parte degli operatori e degli altri soggetti interessati (difensori delle parti e ufficiali giudiziari) dei sistemi informatici finalizzati allo svolgimento di attività per via informatica e telematica connesse alle proprie funzioni.

⁵ Delfini, Finocchiaro, *Diritto dell’informatica*, Padova, 2014, p. 1226.

⁶ Quello che a norma dell’art. 2, comma 1, lett. b) è definito come «struttura tecnico-organizzativa che, nell’ambito del dominio giustizia, come definito all’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 13 febbraio 2001, n. 123, fornisce i servizi di accesso al SICI ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i soggetti abilitati, secondo le norme riportate nel presente decreto».

⁷ Secondo l’art. 2, comma 1, lett. c) «sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all’ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP».

con i soggetti esterni al Sistema Informatico Civile, permettendo la circolazione di informazioni e documenti riguardanti il fascicolo informatico del processo.

1.3 Successivamente, il Decreto Ministeriale 17 luglio 2008 (pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2008, n. 180) ha modificato gli aspetti maggiormente tecnici previsti dal D.M. del 2004, mantenendone però l'impostazione complessiva.

IL DOMINIO GIUSTIZIA

Il PCT consente al professionista, al singolo cittadino ed all'impresa di interagire attivamente e direttamente con il Dominio Giustizia, definito come «l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualunque tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura», è realizzato in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale ("CAD") nonché al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003).

Il Dominio Giustizia è ripartito in diversi registri:

- SICID – Sistema Informatico Civile Distrettuale, contenente i registri del Contenzioso Civile, Lavoro e Volontaria Giurisdizione;
- SIECIC – Sistema di Esecuzione Civile Individuale e Concorsuale, contenente i registri delle Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari, Procedura Concorsuali;
- SIGP – Sistema di consultazione del Giudice di Pace;
- per quanto attiene i fascicoli civili e penali presso la Suprema Corte di Cassazione, è possibile accedervi (previo possesso di un Certificato Digitale di Autenticazione valido) dal sito <http://www.cortedicassazione.it>.

Le informazioni relative ai procedimenti sono veicolate attraverso:

- GiustiziaCert (ossia il Dominio di Posta Elettronica Certificata del Ministero della Giustizia) che attribuisce ad ogni ufficio giudiziario la propria casella di posta certificata, la quale avrà la seguente forma: *ufficio.sede.sededistaccata@sottodominio(civ/pen).giustiziacert.it* (es. *ca.milano@civile.ptel.giustiziacert.it* è la posta elettronica certificata della Corte d'Appello di Milano; *tribunale.bari.modugno@civile.ptel.giustiziacert.it* è quella del Tribunale di Bari, sede distaccata di Modugno);

Si evidenzia che ogni *e-mail* non certificata inviata ai suindicati indirizzi di posta elettronica certificata verrà automaticamente rifiutata dal sistema GiustiziaCert: per comunicare con gli uffici giudiziari occorre fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica, oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata pubblicati sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>).

– Portale dei Servizi Telematici (in seguito anche “PST”) strumento idoneo a fornire mediante il dominio <http://pst.giustizia.it> un punto di accesso gratuito al Dominio Giustizia: nell’area pubblica sono disponibili in forma anonima diversi contenuti (es. informazioni sui servizi telematici attivi presso i diversi Uffici Giudiziari, elenco pubblico dei punti di accesso, consultazione pubblica dei registri informativi per quanto attiene i procedimenti davanti il Giudice di Pace, Tribunale e Corte d’Appello, informazioni sulle procedure concorsuali in atto). Nell’area riservata cui possono accedere.

2. La creazione del Processo Civile Telematico

L’accelerazione sull’attuazione del PCT è avvenuta solo successivamente alla normativa (anche regolamentare) suindicata, con l’emanazione del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (ai sensi dell’art. 4, Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito in Legge 22 febbraio 2010, n. 24), mediante il quale sono state rivisitate le fonti normative precedenti, incentrando la regolamentazione delle «tecnologie dell’informazione e della comunicazione» sulla posta elettronica certificata (in seguito anche “PEC”).

Il D.M. n. 44/2011, ha introdotto alcuni strumenti informatici cardine nel PCT come:

i) il **Portale dei Servizi Telematici** (art. 6) mediante il quale si consente «l’accesso da parte dell’utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari» nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy*;

ii) il **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici** (in seguito anche “ReGINDE”) (art. 7) che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni al PCT, ovvero: i) gli appartenenti ad un ente pubblico; ii) i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; iii) gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbiano ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Di seguito si evidenzia il flusso di alimentazione dei dati identificativi del ReGINDE:


Flussi di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Figura 1 - Immagine estratta dal sito *pst.giustizia.it*

iii) il **fascicolo informatico**, il quale «equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente» (art. 9 comma terzo).

Il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2012, n. 209 nonché il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 48 hanno modificato ed integrato la normativa regolamentare sul PCT, senza però stravolgere l'impianto istituito con il D.M. 44/2011.

3. La fase di attuazione e l'attuale Processo Civile Telematico

3.1. Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. e convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.

221) ha profondamente modificato la normativa sul Processo Civile Telematico introducendo importanti novità.

L'art. 16 D.L. 179/12 ha introdotto l'**obbligo** di comunicazione dei biglietti di cancelleria, delle comunicazioni e delle notificazioni **da parte delle cancelleria** «esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Ma è l'art. 16-*bis* del citato decreto a interessare maggiormente gli operatori del diritto: la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (pubblicata in G.U. 29.12.2012, n. 302), ha infatti disposto (con l'art. 1, comma 19) l'introduzione del comma primo dell'art. 16-*bis* il quale, nella sua formulazione originale, ha previsto che «a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Lo stesso, a norma del comma secondo dell'art. 16-*bis*, vale per i «processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile» successivamente al deposito dell'atto «con cui inizia l'esecuzione».

Nelle procedure concorsuali è previsto, dal comma terzo dell'articolo in esame, che il deposito telematico si applichi esclusivamente al deposito «degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario».

Infine, a norma del quarto comma, per quanto attiene il procedimento d'ingiunzione (escluso il giudizio di opposizione) il «deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» salvo diversa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale «quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza» (comma ottavo).

Pertanto, per la prima volta, il Legislatore ha deciso di porre un **divieto normativo per il deposito di atti e documenti endoprocessuali in forma cartacea** ad opera delle parti, estendendolo anche ai «soggetti da esse nominati» come, ad esempio, i consulenti tecnici di parte.

3.2. Il provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia

Dopo le importanti novità introdotte con il D.L. 179/12, il 2014 è stato l'anno in cui il PCT ha avuto un'accelerazione dal punto di vista della sua definizione tecnica, normativa e pratica: nella G.U. 30 aprile 2014 è stato pubblicato il provvedimento del 16 aprile 2014⁸ (in seguito "Provvedimento DGSIA") emanato dal Responsabile della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (in seguito "DGSIA") che stabilisce le specifiche tecniche previste dal D.M. 44/2011 all'art. 34, comma 1.

Molteplici sono le novità che interessano gli operatori del diritto, di cui in seguito ricordiamo le principali:

i) introduzione di una **nuova modalità di autenticazione** ("autenticazione a due fattori") per i soggetti abilitati esterni e per gli utenti privati – che vogliono accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia – che si attua mediante l'utilizzo necessariamente congiunto «di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un'informazione nota (ad esempio un nome utente ed una *password*) con un oggetto a disposizione (ad esempio, una carta di credito, *token* o telefono cellulare)»⁹. In alternativa, solamente per accedere al Punto di Accesso ("PDA") è possibile utilizzare un *token* crittografico (come *smart card*, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) che deve rispettare alcuni criteri tecnici di emissione e di utilizzazione¹⁰ (art. 6);

ii) specificazione dell'**obbligo** della Pubblica Amministrazione di **inserire il proprio indirizzo PEC** sul PST per renderlo così consultabile agli Uffici Giudiziari, agli Uffici UNEP (ai soggetti abilitati interni) nonché agli avvocati, mediante accesso tramite PDA o PST, nella sezione riservata (art. 9-*bis*: in ottemperanza all'art. 16, comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012);

⁸ La giurisprudenza non è però concorde sull'efficacia dello stesso: ad esempio Trib. Roma, sez. II, sentenza 24 gennaio 2015, in banca dati *Pluris* ha stabilito che la DGSIA è priva, per legge, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente e la tipologia dei procedimenti nei quali esercitare la facoltà di deposito telematico.

Concorde Trib. Milano, sez. IV, ordinanza del 7 ottobre 2014, in banca dati *Pluris*, per cui poiché l'art. 35 del D.M. n. 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, non può essere demandata alla stessa DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l'atto depositato telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio».

⁹ Art. 2, lett. b) Provvedimento DGSIA.

¹⁰ Come dettagliato nell'art. 6, comma 1, lett. a) e ss. il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, rispettando le linee guida per l'emissione della Carta Nazionale dei Servizi.

iii) definizione analitica del fascicolo informatico, specificando che esso raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevuta di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo (art. 11);

iv) previsione per le **notifiche telematiche** eseguite dagli avvocati di un unico formato, cioè il *pdf*¹¹ (art. 19-*bis*);

v) introduzione **dell'accesso al PDA** da parte di soggetti **delegati** da un soggetto registrato (*rectius*: soggetto delegante) nelle medesime modalità di cui all'art. 6 citato, previa sottoscrizione digitale da parte del soggetto delegante di un atto di delega, che il PDA dovrà conservare per cinque anni tenendo altresì traccia di ogni accesso effettuato (art. 24).

3.3. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90

Successivamente, con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (denominato “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144) è stato profondamente rimodulato il PCT:

i) sono stati **modificati i termini** per l’**obbligo del deposito telematico** inizialmente previsti dal D.L. 179/2012: in definitiva si è stabilito l’obbligo del deposito telematico a far data **dal 30 giugno 2015** presso le **Corti d’Appello** di tutti gli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Inoltre, tale obbligo è stato esteso anche al deposito di atti e documenti da parte di soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (es. CTU) e ai soggetti nominati dalle parti (es. CTP);

ii) è stato specificato il momento in cui si **perfeziona il deposito telematico**: a norma dell’art. 51 del D.L. in esame, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta è «generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (ndr: 30 MB), il deposito degli atti o dei documenti può essere esegui-

¹¹ Sia per l’originale informatico, risultato della trasformazione di un documento di testo – es. in formato .doc, .docx, .odt – in un file *pdf*, sia per la copia di documenti analogici – es. documento firmato, o scansione della carta d’identità – che devono essere convertiti da formato immagine – es. jpeg, jpg, png – in un *file* in formato *pdf*.

to mediante gli invii di più messaggi di posta certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza¹²»;

iii) è stato modificato l'art. 126, comma 2 c.p.c.: è stato eliminato l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte di soggetti terzi, prevedendo che «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale», così agevolando l'inoltro del verbale di udienza per via telematica in tempi rapidi;

iv) l'art. 133, comma 2 c.p.c. è stato modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b) del D.L. 90/14 prevedendo che la cancelleria debba **comunicare telematicamente** alle parti non solo il dispositivo, ma la **sentenza integrale** pubblicata;

v) è stato modificato il D.L. n. 179/2012 introducendo l'art. 16-*sexies* con cui è stato istituito il **domicilio digitale**, disponendo che le notifiche degli atti al difensore devono essere eseguite presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso risultante dai pubblici registri;

vi) con la modifica dell'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 sono stati conferiti al **difensore poteri di autentica** per le copie informatiche di atti e documenti presenti nel fascicolo informatico. Infatti, è data la possibilità «per il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» di estrarre per via informatica copie degli atti e provvedimenti ed attestarne autonomamente «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» senza dover pagare i diritti di copia¹³.

3.4. La Legge 11 agosto 2014, n. 44

La successiva Legge 11 agosto 2014, n. 44 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 90/2014 ha disposto alcune modifiche sostanziali a quest'ultimo:

i) ha specificato all'art. 45 del D.L. 90/2014 che la comunicazione della sentenza non è idonea ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione *ex art.* 325 c.p.c.;

¹² Deve pertanto considerarsi abrogato l'art. 13 del D.M. 44/2011 il quale al comma 3 prevedeva che «quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

¹³ Peraltro è prevista espressamente un'eccezione, poiché tale disposizione non si applica «agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».

ii) ha modificato l'art. 125, comma 1 c.p.c. (nonché l'art. 13, comma 3-*bis* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) eliminando l'obbligo di inserire l'indirizzo PEC del difensore negli atti, nonché la correlata sanzione (pari alla metà del contributo unificato iniziale). Permane comunque l'obbligo di inserire il numero di *fax* negli atti di parte;

iii) l'art. 111 delle disp. att. del c.p.c. stabilisce che «il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti del collegio»: orbene, il secondo comma dell'articolo in esame prevede che «quando le comparse sono depositate con modalità telematiche [...] non si applica». Lo stesso, *mutatis mutandis*, vale anche per le copie del ricorso e del controricorso in cassazione: a norma dell'art. 137 disp. att. c.p.c. «le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata» ma quando il ricorso od il controricorso sono depositati con modalità telematiche «il presente comma non si applica»;

iv) qualora l'avvocato sia impossibilitato a fornire la prova dell'avvenuta notificazione per via telematica, dovrà estrarre copia su supporto analogico della *e-mail* spedita a mezzo PEC (nonché eventuali allegati) e ricevute di consegna ed accettazione ed attestarne l'autenticità a norma dell'art. 23¹⁴ del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) con l'art. 45-*bis* è stato altresì modificato il D.L. n. 179/2012, introducendo l'art. 16-*septies* il quale stabilisce che «la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

3.5. Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132

Il successivo Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162) ha modificato nella sostanza i procedimenti di espropriazione forzata (ossia il pignoramento mobiliare, immobiliare e il pignoramento presso terzi) modificando contestualmente anche i riferimenti al PCT. Con detto provvedimento, invece, tut-

¹⁴ «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

ti i procedimenti di espropriazione forzata sono interamente telematici dal 31 marzo 2015.

3.6. Il DPCM del 13 novembre 2014

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (pubblicato in G.U. del 12 gennaio 2015 ed entrato in vigore l'11 febbraio 2015) detta le «regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005».

L'art. 4 prevede che la **copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico**, il quale a norma dell'art. 22, commi 2 e 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale ("CAD") «ha la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato», deve essere comunque prodotta mediante «processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti [...]». Inoltre, fatto salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 3 del CAD¹⁵ la copia per immagine di uno o più documenti analogici «può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia».

Per quanto attiene le **copie e gli estratti informatici di documenti informatici** (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 2 del CAD¹⁶), l'art. 6 del DPCM prevede che essi siano prodotti mediante conversione dei formati¹⁷ previsti dall'Allegato 2 del Decreto stesso «mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine». Anche in questo caso, il comma secondo specifica che «la copia o l'e-

¹⁵ «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

¹⁶ «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».

¹⁷ Si ricordano, tra gli altri, i formati: pdf, tiff, jpg, Office Open XML (docx, xlsx, pptx), Open Document Format (ods, odp, odg, odb), xml, txt.

stratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta».

3.7. Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 e la Legge 6 agosto 2015, n. 132

Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 132) prevede delle modifiche particolarmente rilevanti per il PCT.

Con l'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma primo dell'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/12, è stato introdotto il comma 1-*bis*, a mente del quale «Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere **dal 30 giugno 2015**, innanzi alle Corti di Appello è sempre ammesso il **deposito telematico** di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»¹⁸.

¹⁸ Trib. Vercelli, Ordinanza 31 luglio 2014, in banca dati *Pluris*: «Il deposito telematico può intendersi esteso a qualsiasi tipologia di atti, ancorché non compreso tra quelli indicati quali obbligatori o facoltativi nel D.L. n. 90 del 2014 (conv. L. n. 114 del 2014), restando irrilevante l'elencazione eventualmente contenuta nel decreto dirigenziale affidato al DGSIA. Deve, in tal caso, privilegiarsi l'intervenuto raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto. L'eventuale utilizzo di un formato non rispondente ai formati descritti per il deposito telematico costituisce mera irregolarità, non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità, necessitante di espressa previsione di legge».

Sempre lo stesso Tribunale, con Ordinanza del 4 agosto 2014 in *Giur. It.*, 2015, 2, 368 ha rilevato che «L'invio telematico di un atto del processo (nella specie, reclamo cautelare) in formato PDF-immagine ottenuto tramite scansione del documento cartaceo (anziché come PDF testuale ottenuto dalla trasformazione di un documento informatico di testo) costituisce una mera irregolarità. L'atto non può invece essere dichiarato nullo, essendo tale sanzione subordinata alla espressa previsione di legge (ai sensi dell'art. 156, 1 comma, c.p.c.) allorché riguardi il difetto di requisiti formali: tale espressa comminatoria non può ravvisarsi né nell'art. 16-*bis* D.L. n. 179/2012 che, pur avendo natura di fonte primaria, non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forma degli atti depositati in via telematica, né nelle prescrizioni delle specifiche tecniche disposte dalla DGSIA, non aventi natura di fonte primaria dell'ordinamento».


Anche il Tribunale di Padova, sent. 1.9.2015, in banca dati *Pluris* rilevava come «Il fatto che l'articolo 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 (non interessato dalle recenti disposizioni di cui al D.L. n. 90/2014) preveda, al primo comma, l'obbligo dell'invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali non esclude che tali modalità siano adottate con riferimento agli atti introduttivi di attore e convenuto; ciò nonostante si deve ritenere che l'invio per via telematica degli atti introduttivi, e quindi anche della comparsa di risposta, sia da escludere qualora, con riferimento allo specifico ufficio giudiziario, sia stato adottato il decreto autorizzativo di cui all'articolo 35, comma 1, del D.M. n. 44/2011, il quale preveda l'attivazione dei servizi telematici esclusivamente per alcuni tipi di atti e non per quelli introduttivi di attore e convenuto».

Così, risulta oggi chiaramente possibile – ma non obbligatorio – depositare telematicamente atto di citazione, ricorso, comparsa o memoria di costituzione. Dubbi possono rilevarsi in merito all’applicazione concreta della norma: se è vero che nel caso di deposito telematico di memoria o comparsa di costituzione si è già in possesso del relativo numero di Ruolo Generale e quindi gli atti verranno inoltrati nelle stesse modalità degli atti endoprocessuali, non è vero altrettanto per la notifica degli atti di citazione o del ricorso.

L’ulteriore novità è stata introdotta con l’art. 19, comma 1, lett. b), il quale modifica il D.L. 179/2012 introducendo gli artt. 16-*decies* e 16-*undecies*.

In particolare, l’art. 16-*decies* (rubricato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati”) prevede la facoltà per il difensore¹⁹ **di attestare autonomamente la conformità della copia informatica** di un atto «formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53» e tale copia equivarrà all’originale dell’atto notificato.

Sul punto, l’art. 16-*undecies*, comma terzo prevede che, per le copie informatiche, «l’attestazione di conformità può alternativamente essere



¹⁹ Nonché per «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale [...]».